

# Trovarisposte

I nostri esperti

## I COMMERCIALISTI

Gian Andrea Giavazzi  
Mario Luca Rizzi  
Giovanni Rossi  
dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

## IL NOTAIO

Corrado De Rosa  
del Collegio notarile di Bergamo

## I CONSULENTI DEL LAVORO

Sipontina Lombardi  
del Centro studi  
consulenti del lavoro di Bergamo

## L'AMMINISTRATORE

DI CONDOMINIO  
Francesco Cortesi  
dello Sportello condominio  
Sicet-Cisl di Bergamo

## Disabili, le agevolazioni previste per i figli a carico

**Fisco e famiglie.** Fra le detrazioni quelle per l'assistenza e la mobilità. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate un'utile guida con tutte le indicazioni



Il fisco precisa meglio le agevolazioni previste legate alle disabilità: dai figli a carico, alle spese sanitarie, fino all'abbattimento delle barriere

### MARCO CONTI

Quali sono le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità? Il fisco, premettendo che sono numerose, spiega che riguardano in particolare i figli a carico, i veicoli, l'abbattimento delle barriere architettoniche, le spese sanitarie, i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici, l'assistenza personale.

Per ogni figlio disabile fiscalmente a carico spettano detrazioni Irpef pari a 1.620 euro (età inferiore a tre anni) e 1.350 euro (età pari o superiore a tre anni). Con più di tre figli a carico, la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni, spiega il fisco, sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro. Per essere considerato «fiscalmente a carico» il disabile

deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Per quanto riguarda i veicoli: detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto con iva agevolata al 4%; esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. L'abbattimento delle barriere architettoniche prevede una detrazione Irpef scesa da quest'anno al 36% (era al 50%) da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro di spese. Rientrano in tale categoria anche gli interventi per ascensori e montacarichi e per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità delle persone con gravi disabilità.

Le normative prevedono poi la deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. In merito alle spese sostenute per i

### La rubrica

## Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

sussidi tecnici e informatici, detrazione Irpef del 19% e Iva agevolata al 4%, detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti, detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi d'interpretariato dei sordi. Infine, deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare; detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Il fisco ha dedicato all'importante tema una guida apposita (31 pagine formato pdf), scaricabile dalla home page del sito delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) nella sezione «Aree tematiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per le tue domande:  
compila il coupon e invialo via fax allo 035/386.217  
manda una email a: [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specificando chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Commercialisti

RISPOSTA N. 1.478

### Contratto a tempo determinato e spese mediche

A fine estate ho terminato il mio contratto di lavoro a tempo determinato: ho diritto a recuperare le spese mediche che sto sostenendo quest'anno?

LETTERA FIRMATA

Per il recupero della detrazione sarà necessario presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018. Le persone fisiche, in termini generali, possono scegliere alternativamente tra il modello 730 (precompilato o ordinario) e il modello redditi PF. Il modello 730 può essere presentato in autonomia dal contribuente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ovvero tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale (sostituto d'imposta) ovvero tramite Caf o professionisti abilitati (intermediario abilitato), mentre modello PF esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Il modello 730 è semplificato rispetto al modello PF, non sono eseguiti calcoli e il rimborso o il versamento delle imposte viene direttamente accreditato o trattenuto in busta paga dal datore di lavoro. Nel caso in cui durante il prossimo anno non si avrà un nuovo contratto di lavoro, non è preclusa al contribuente la scelta del modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un datore di lavoro. Il precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate ovvero da un intermediario abilitato, mentre quello ordinario esclusivamente da un intermediario abilitato. Il rimborso d'imposta dalla dichiarazione verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate.

RISPOSTA N. 1.479

### Diritto a detrarre il contributo per l'università?

Si chiede se il contributo pagato ad una Università pubblica (italiana) per il riconoscimento della laurea conseguita all'estero possa rientrare tra le spese che danno diritto alla detrazione Irpef del 19%.

LETTERA FIRMATA

La risposta è negativa, in quanto l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 39/E del

2010 ha chiarito che non rientrano tra le spese che danno diritto alla detrazione i contributi versati ad Università italiane per il riconoscimento della laurea all'estero, in quanto non assimilabili a «spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria».

RISPOSTA N. 1.480

### Bonus mobili. Quali sono le spese da conteggiare?

Per la determinazione del «bonus mobili» è possibile conteggiare anche le spese di trasporto e montaggio indicate in fattura?

LETTERA FIRMATA

La risposta è positiva, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 29/E del 2013 ha chiarito che al fine di individuare la spesa agevolabile per l'acquisto di beni rientranti nel bonus mobili, assumono rilevanza anche le relative spese di trasporto e montaggio.

RISPOSTA N. 1.481

### Errore nel 730. Adesso come posso rimediare?

Mi sono accorto che nella compilazione del modello 730 congiunto 2018 relativo all'anno 2017 ho commesso un errore: sono unico titolare del mutuo sulla prima casa ma per sbaglio ho indicato la cifra degli interessi passivi sul mutuo al 50% a me e a mia moglie. Come posso correggere l'errore?

LETTERA FIRMATA

I coniugi che hanno presentato il modello 730 congiunto nel caso debbano correggere un errore dovranno presentare ciascuno una dichiarazione integrativa autonoma. Il coniuge cui non spetta la detrazione degli interessi passivi e che quindi dovrà versare una maggiore imposta dovrà utilizzare per la dichiarazione integrativa il modello redditi persone fisiche da presentare entro il 31 ottobre 2018 oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, versando la maggiore imposta dovuta, gli interessi al tasso legale e le sanzioni ridotte previste per il ravvedimento operoso. Il coniuge cui spetta l'intera detrazione degli interessi passivi potrà presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 integrativo; in alternativa potrà anch'egli presentare il modello con le modalità sopra indicate.

## Notaio

RISPOSTA N. 1.482

## Le differenze tra donazione e testamento

*È preferibile donare ai miei figli i beni immobili in mio possesso, in vita, o preferire una successione regolamentata da testamento?*

*Non ne faccio solo una questione di costi economici ma anche di opportunità e di lunghezza delle procedure. Se facciamo la donazione, potrei anche evitare il testamento...*

LETTERA FIRMATA

Non è detto che le due strade siano alternative. La donazione oggi ha un trattamento fiscale molto vantaggioso (per ciascun figlio è prevista una franchigia di un milione di euro). Inoltre la donazione consente di concordare in famiglia la destinazione dei beni, e quindi fare in modo che il passaggio della proprietà sia più condiviso. D'altro canto potrebbe portare a qualche complicazione qualora si dovesse rivendere uno degli immobili nel breve periodo. Il testamento è una alternativa valida, più «rapida» ed «economica», ma è importante che sia scritto con attenzione, o potrebbe causare liti e impugnazioni tra gli eredi. Non c'è quindi una risposta «giusta»: in entrambi i casi suggerisco di confrontarsi con il suo notaio di fiducia, che saprà indicarle la strada migliore.

RISPOSTA N. 1.483

## Quella morte senza testamento: eredi in «confusione»

*È mancata mia zia, che possiede diversi beni, senza testamento. Ha lasciato 18 eredi che, ora, sono nella confusione. Se io, i*

## TROVA INCENTIVI

## Dalla Regione, 1,5 milioni in buoni per gli studenti con voti eccellenti

Per tutti gli studenti che termineranno l'anno scolastico in corso con voti eccellenti si è appena aperto il bando regionale che premia il loro impegno. Si tratta della componente «Merito» contenuta nel sistema Dote Scuola, sostegno della Regione per l'educazione dei giovani.

Possono far domanda: studenti meritevoli che hanno frequentato la classe terza e quarta delle scuole secondarie superiori di secondo grado e che hanno ottenuto una votazione finale media pari o superiore a 9; studenti che hanno sostenuto l'esame di maturità nella scuola secondaria di secondo grado ottenendo la valutazione finale di 100 con lode; studenti meritevoli che hanno concluso il terzo o quarto anno del percorso di istruzione e formazione professionale con votazione pari a 100. Complessivamente è stato messo a disposizione 1,5 milioni di euro, suddivisi in buoni di diverso valore in base a classi e valutazioni ottenute dagli studenti top. Agli studenti del-

le classi terze e quarte sarà riconosciuto un buono del valore di 500 euro per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica; gli studenti che si diplomeranno con il cento e lode e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale, andrà invece un buono di importo variabile per sostenere esperienze di apprendimento e arricchimento di conoscenze e abilità, anche attraverso viaggi studio all'estero.

Nei casi degli studenti «maturi» e «professionali» i buoni saranno determinati come segue: mille euro per esperienze di almeno una settimana in Italia; 1.500 euro per esperienze di almeno una settimana in Europa; 3.000 euro per esperienze di almeno una settimana in un paese extra europeo. La domanda, da presentarsi entro le ore 12 del 22 novembre, si può compilare accedendo alla piattaforma «Bandi on line» dal link [www.bandi.servizi.it](http://www.bandi.servizi.it) e va presentata: dallo studente (se maggiorenne), da uno dei genitori, famiglia affidataria o tutore nel caso di minori affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

M. C.



*miei due fratelli e i nostri figli (9 su 18), facciamo una proposta a tutti gli altri, come possiamo agire per farla prendere in considerazione? Il notaio può sostenere la nostra ragione?*

LETTERA FIRMATA

La situazione appare certamente intricata, ed è normale che quando ci sono molti eredi sia più probabile l'insorgere di discussioni. La vostra proposta certamente può e deve essere presa in considerazione dagli altri eredi, ma è bene chiarire che, nell'ambito delle comunioni ereditarie, la «maggioranza» non ha il potere di decidere da sola. Occorre cioè che tutti gli eredi siano d'accordo, qualora si vogliano dividere i beni, sia qualora si intenda vendere alcuni di essi. In ogni caso lei ha ragione: è

opportuno che vi rivolgate ad un notaio che valuti insieme a voi la fattibilità della proposta, e che eventualmente inviti gli altri eredi a prenderla in considerazione e a riunirsi per discuterne.

RISPOSTA N. 1.484

## Quale meccanismo legato alla «nuda proprietà»

*Vorrei capire come funziona la vendita della nuda proprietà della mia casa (prima casa, dove vivo). Sono anziano, senza figli e vorrei disporre di liquidità*

LETTERA FIRMATA

Nella vendita della nuda proprietà il venditore, oltre a incassare il prezzo, trattiene per sé il diritto di usufrutto sulla casa, e cioè il diritto di godere

dell'immobile, abitarci, eventualmente anche di darlo in locazione, per tutta la propria vita. L'acquirente - poiché il venditore si è riservato l'usufrutto - non può utilizzare l'immobile né per abitarci né per affittarlo né per venderlo (senza il consenso dell'usufruttuario) fino a che il venditore/usufruttuario è in vita. L'acquirente fa un investimento: acquisterà la proprietà piena dell'immobile solo dopo la morte del venditore. Il venditore conserva il diritto di usare l'immobile e ottiene della liquidità immediata. Un'alternativa alla vendita della nuda proprietà è il prestito vitalizio ipotecario, in cui in sintesi una banca concede un finanziamento a un anziano, prendendo ipoteca sull'immobile: la restituzione del prestito non dovrà essere effettuata dall'anziano, ma, dopo la sua morte, dai suoi eredi.

## Consulente del lavoro

RISPOSTA N. 1.485

## Nelle retribuzioni via i contanti: c'è il bonifico

*Sono un lavoratore dipendente e chiedo delucidazioni in merito alle modalità di pagamento della retribuzione consentite dalla normativa italiana.*

LETTERA FIRMATA

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro privati ed i committenti, non possono più corrispondere la retribuzione ed il compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa), o loro anticipi, per mezzo di denaro contante. Pertanto, retribuzioni e compensi vanno erogati tramite una banca o un ufficio postale, mediante una delle seguenti modalità: - bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore; - strumenti di pagamento elettronico, nei quali rientra la carta di credito prepagata (anche se non collegata ad un Iban) salvo l'obbligo per il datore di lavoro di conservare le ricevute di versamento; - pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; - pagamento delle retribuzioni effettuate in contanti presso lo sportello bancario, ove il datore di lavoro risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario. - emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. In tale ambito rientrano i pagamenti effettuati con vaglia postale. Su assegni circolari, vaglia postali e cambiali occorre indicare: - il nome o della ragione

sociale del beneficiario; - la clausola di non trasferibilità, eccetto per importi inferiori a mille euro se richiesto per iscritto dal cliente; - la causale, che nello specifico deve contenere i dati essenziali dell'operazione (datore di lavoro che effettua il versamento, lavoratore/beneficiario, data e importo dell'operazione, mese di riferimento della retribuzione).

## Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.486

## Spese arretrate e cambio proprietà Adesso chi paga?

*Ho da poco comprato un appartamento sul quale, secondo quanto dichiarato dal vecchio proprietario davanti al notaio e scritto anche in sede di rogito, non gravavano spese per manutenzioni o opere particolari. Due mesi dopo essere io divenuta proprietaria, l'amministratore mi ha inviato il rendiconto, nel quale tra le altre spese venivano esposte a tutti, anche a me, le rispettive quote di spese relative alle opere di rifacimento del tetto i cui lavori sono terminati l'anno scorso. Sono forse tenuta a pagare per tali spese che io non avevo deliberato tre anni fa, in quanto ai tempi non ero ancora condomina?*

LETTERA FIRMATA

La proprietà dell'ascensore realizzato successivamente alla costituzione del condominio è regolata dalla disciplina delle innovazioni ex articolo 1120 e 1121 del cc ed ha quindi titolo, nella apposita deliberazione assembleare di approvazione dell'opera e di ripartizione delle relative spese, in favore soltanto di coloro che abbiano voluto l'impianto e sopportato integralmente il suo costo. In pratica, l'ascensore che pur essendo utilizzabile da tutti, sia stato però costruito a spese soltanto di uno soltanto dei condomini, per esempio di suo zio, rimane di proprietà esclusiva di questo fino alla richiesta degli altri di partecipare ai suoi vantaggi, contribuendo ai relativi costi di costruzione e di manutenzione. Salvo la presenza di un accordo particolare tra i condomini e suo zio, tale richiesta rimane l'unica che gli altri condomini possono avanzare, a nulla rilevando la circostanza che non vi sia più una persona disabile nel suo appartamento.

## @Trova Risposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista  Consulente del lavoro  
 Notaio  Amministratore di condominio

## Dati del lettore

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO